

	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI VILLABATE	
	CONCESSIONE DEL CINE/TEATRO DELLE PALME DI	
	PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VILLABATE	
	L'anno duemilaventisei il giorno _____ del mese di _____ in	
	Villabate, alle ore _____ presso l'Ufficio di Segreteria di questo	
	Comune ubicato in Viale Europa 142, sono presenti:	
	- da una parte: _____ nato a _____ il _____ (CF:	
	_____) e residente per la carica in Villabate, nella	
	Sede Municipale di Viale Europa 142, nella sua qualità di Responsabile del	
	VI Settore Patrimonio, giusta determinazione sindacale n. ____ del	
	_____, la quale agisce ai sensi dell'art.67, comma 6, lettera b)	
	dello Statuto Comunale e dell'art.27 del regolamento dei contratti in	
	rappresentanza e per conto del Comune di Villabate, avente C.F.	
	80018460826 e P.I.V.A 04835580822, che nel prosieguo dell'atto verrà	
	chiamato per brevità "Amministrazione";	
	dall'altra: _____ nato il _____ a	
	_____ () e residente a _____ in via _____	
	n. __, il quale interviene al presente nella qualità di _____ con sede	
	in _____ – P.I.: _____ – pec:	
	_____, ove per la carica è domiciliato, che in prosieguo	
	verrà chiamata, per brevità, "Concessionaria".	
	Visto che è stata debitamente verificata la validità delle "firme digitali".	

	Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, col mio consenso	
	rinunciano all’assistenza dei testimoni e mi richiedono questo atto per la	
	migliore comprensione del quale	
	SI PREMETTE CHE	
	Art. 1 – Oggetto dell’affidamento	
	La presente concessione ha per oggetto l’affidamento in concessione a titolo	
	oneroso dell’immobile di proprietà comunale denominato allo stato attuale	
	“Cine-Teatro delle Palme”, sito in Corso Vittorio Emanuela n. 321, n. 7 al	
	fine di consentire la gestione artistica delle attività culturali e la realizzazione	
	di eventi a carattere culturale.	
	La concessione comprende altresì l’eventuale gestione del bar interno al	
	Teatro.	
	In particolare, l’aggiudicatario dovrà occuparsi:	
	a) della gestione dell’immobile consistente in una sala-platea con capienza	
	di n. 200 spettatori complessivi di cui n. _____ in platea e n. _____	
	nel palco sovrastante;	
	b) della manutenzione ordinaria dell’immobile e degli impianti ed	
	attrezzature esistenti in modo tale da garantire in ogni caso l’utilizzo della	
	struttura nonché le condizioni di fruibilità dello stesso per le finalità per	
	cui è destinato;	
	c) della gestione artistica delle attività culturali, ricreative e di spettacolo.	
	L’attività di gestione del servizio comprende, oltre agli aspetti tecnico-	
	organizzativi, anche quelli più strettamente legati ad aspetti connessi alla	
	promozione dell’utilizzazione dei locali concessi al fine di massimizzare	
	la quantità e la qualità della loro utilizzazione intendendo con ciò	

	l'organizzazione ed il reperimento delle manifestazioni, nonché lo	
	sviluppo delle attività culturali, ricreative e di spettacolo da svolgersi	
	all'interno del Teatro, il tutto ad onere e cura dell'affidatario, compresa la	
	promozione e pubblicizzazione degli eventi;	
	d) della gestione dell'area bar, fermo restando che rimangono totalmente a	
	carico del concessionario le spese e gli adempimenti necessari ad ottenere	
	le autorizzazioni previste dalla vigente normativa.	
	Art. 2 – Valore della concessione	
	Il canone annuale di concessione è fissato in € _____ da versarsi	
	in due rate semestrali anticipate.	
	Il concessionario inoltre riconoscere all'Ente comunale il diritto di utilizzare le	
	strutture per lo svolgimento di attività istituzionali, di manifestazioni socio-	
	culturali, di iniziative dallo stesso promosse ovvero patrocinate, per	
	manifestazioni di terzi autorizzate dallo stesso (scuole, associazioni, altri enti	
	pubblici, ecc.), per un numero di 30 (trenta) giorni all'anno.	
	Art. 3 – Durata	
	La durata della concessione è fissata in anni tre a decorrere dalla	
	sottoscrizione della presente.	
	Art. 4 – Responsabilità del concessionario	
	Il concessionario è responsabile:	
	a) dell'uso dell'immobile, accessori, servizi, arredi ed installazioni che	
	debbono essere utilizzati secondo la loro destinazione ed in base alle	
	prescrizioni e/o limitazioni previsti nel presente contratto o imposte da	
	leggi e regolamenti;	
	b) dell'inosservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni e	

	divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle	
	autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per	
	evitare incidenti, danni o infortuni. Il concessionario è pertanto	
	responsabile ad ogni effetto, di qualsiasi danno o infortunio a chiunque	
	possa accadere, riferito alle attività promosse nella struttura stessa;	
	c) della buona conservazione e dell'efficienza dell'immobile, degli arredi	
	e delle attrezzature tecniche in dotazione, del necessario servizio di	
	vigilanza e di custodia e degli eventuali danni causati durante l'utilizzo	
	delle strutture stesse. Se tali danni sono causati da terzi, resta fermo	
	che la responsabilità è del concessionario che potrà esercitare il diritto	
	di rivalsa nei confronti dei terzi stessi.	
	d) della salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso,	
	impedendo quindi manomissioni, asportazioni o danneggiamenti ad	
	attrezzature, arredi o quant'altro esistente;	
	e) della sorveglianza dell'accesso alle strutture e, comunque, nel corso	
	delle attività culturali;	
	f) del controllo sul regolare utilizzo dell'immobile volto ad impedire	
	abusi o arbitrii di qualunque genere;	
	g) della manutenzione ordinaria, nonché della pulizia delle attrezzature,	
	locali, servizi, accessori, ecc., tale che la struttura nel suo complesso si	
	presenti sempre nelle migliori condizioni d'uso;	
	h) il concessionario è tenuto a provvedersi, sotto la propria responsabilità	
	ed a proprie cure e spese, delle licenze e autorizzazioni prescritte per	
	l'apertura e l'utilizzo delle strutture e per lo svolgimento delle attività	
	previste. Nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, il	

	concessionario è tenuto a richiedere ai terzi stessi l'esibizione delle	
	licenze e delle autorizzazioni necessarie, prima di consentire l'utilizzo	
	della struttura.	
	Il Concessionario dovrà utilizzare il Teatro secondo l'agibilità accertata e	
	riconosciuta dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo	
	e pertanto il medesimo dovrà avere cura di limitare il numero di spettatori a	
	quello prescritto. Tale autorizzare che sarà trascritta in capo al gestore dovrà	
	essere mantenuta dal gestore a proprie spese per tutta la durata della	
	concessione.	
	Art. 5 - Utilizzo dei locali da parte di terzi e tariffe	
	Il Concessionario, compatibilmente con il calendario delle sue attività e di	
	quelle dell'Amministrazione Comunale, potrà concedere a soggetti terzi, che	
	ne abbiano fatto richiesta, la disponibilità della struttura al fine di realizzarvi	
	manifestazioni ed eventi di carattere socioculturale e, comunque, per lo	
	svolgimento di iniziative che siano compatibili con la natura e conformi con	
	la destinazione d'uso delle strutture stesse.	
	Il Concessionario è tenuto a garantire che tutte le iniziative si svolgano nel	
	rispetto delle leggi vigenti in materia e a richiedere ai terzi le eventuali	
	autorizzazioni e/o licenze prescritte dalla legge.	
	Le tariffe di utilizzo delle strutture da parte di terzi saranno stabilite dal	
	gestore e comunicate all'amministrazione comunale.	
	Il concessionario ha facoltà di fornire ai terzi servizi aggiuntivi (ad esempio:	
	servizio di maschera, guardaroba, service audio-luci ecc.), stabilendo le	
	relative tariffe. In tal caso avrà l'onere di comunicare le tariffe dei servizi	
	aggiuntivi al Comune.	

	Tutti gli strumenti pubblicitari utilizzati dal concessionario dovranno riportare	
	con evidenza la denominazione " Cine-Teatro delle Palme " o similare.	
	Art. 6 – Utilizzo del Teatro per attività istituzionali	
	Il concessionario si impegna a concedere all’Amministrazione Comunale il	
	Teatro in uso gratuito per n. 30 (trenta) giornate annue, per iniziative	
	direttamente organizzate o promosse dal Comune, compatibilmente con il	
	calendario delle proprie attività	
	L’utilizzo per iniziative istituzionali è totalmente gratuito (e comprensivo di	
	tutti i servizi relativi alla perfetta funzionalità della struttura, ovvero il	
	personale tecnico e di sala, pulizia locali, riscaldamento, illuminazione, acqua,	
	oneri assicurativi e, su richiesta, il servizio di guardaroba e l’eventuale	
	biglietteria).	
	ART. 7 - Contributi e Sponsor	
	Il Concessionario è libero di avvalersi di sponsor finanziari nel rispetto delle	
	finalità dell’attività culturale proposta per il Teatro Comunale. Tali	
	sponsorizzazioni verranno introitate e fatturate dal concessionario che si	
	impegna a darne adeguata pubblicità. Il Concessionario è libero di avvalersi,	
	per l’organizzazione delle attività previste dalla concessione, di fondi	
	provenienti da eventuali contributi elargiti, per la gestione e la produzione,	
	dallo Stato, dalla Regione Sicilia, dalla Città Metropolitana di Palermo,	
	nonché da qualunque altro Ente od organizzazione pubblica o privata.	
	Art. 8 – Obblighi del concessionario	
	Sono a carico del concessionario i seguenti oneri e obblighi:	
	a) manutenzione ordinaria delle strutture consegnate in gestione, e	
	precisamente:	

	• pulizia e manutenzione della pavimentazione;	
	• pulizia delle poltroncine;	
	• manutenzione e pulizia dopo ogni spettacolo e/o manifestazione ed	
	ogni qualvolta risulti necessario;	
	• manutenzione e controllo dell'impianto elettrico con particolare	
	attenzione a quello d'emergenza;	
	• manutenzione e controllo delle aperture di sicurezza e dei	
	maniglioni antipanico;	
	b) servizi di funzionamento degli impianti di acqua, energia elettrica e	
	riscaldamento nonché manutenzione ordinaria degli impianti elettrici,	
	idrici, igienico-sanitari, ecc.;	
	c) manutenzione ordinaria di tutti gli impianti fissi e mobili e di tutti gli	
	arredi ed attrezzature affidate;	
	d) tutte le spese per consumi di energia elettrica, riscaldamento, telefono,	
	tasse e imposte se e in quanto dovute. A tal fine il concessionario	
	deve provvedere ad intestarsi i relativi contratti di utenza,	
	sostenendone gli oneri amministrativi e finanziari connessi;	
	e) sono a carico del concessionario le spese per le riparazioni dei mezzi e	
	delle attrezzature utilizzati;	
	f) spese per prodotti di pulizia, disinfettanti, attrezzi deperibili, ecc;	
	g) personale di custodia e di manutenzione;	
	h) personale tecnico per il funzionamento delle attrezzature in possesso	
	delle prescritte abilitazioni previste dalla normativa vigente, per	
	l'assistenza necessaria alle compagnie teatrali, per l'approntamento	
	del palcoscenico in modo opportuno (fondali, luci ecc), per il	

	coordinamento delle operazioni di scarico delle scene e del materiale	
	scenico auto trasportato dalle compagnie, per l'assistenza alle	
	operazioni di smontaggio delle scene e delle attrezzature tecniche e	
	sorveglianza alle operazioni di carico;	
	i) personale con funzioni di vigilanza nel corso delle rappresentazioni,	
	nonché gestione del servizio di biglietteria e del servizio di	
	guardaroba	
	j) osservanza delle prescrizioni di natura previdenziale, assistenziale,	
	erariale e di collocamento dello spettacolo rispetto al personale	
	impiegato (tecnico, artistico, organizzativo), esonerando il Comune	
	da ogni responsabilità per eventuali inadempimenti, versamento delle	
	imposte e tasse;	
	k) il concessionario è intestatario del <i>borderaux</i> e beneficia degli incassi,	
	di conseguenza è responsabile nei confronti della SIAE e risponde	
	delle imposte ad essa dovute;	
	l) vigilanza antincendio;	
	m) assicurare un minimo di giorni trenta (30) per i cartelloni ufficiali del	
	Comune di Villabate relativi ad attività teatrali, musicali ed eventi	
	culturali;	
	n) assicurare il rispetto delle date già programmate dall'Amministrazione	
	Comunale per eventi da svolgersi dopo l'assegnazione.	
	Il concessionario si impegna, altresì, a garantire le condizioni di sicurezza ai	
	fini della piena fruibilità della struttura. Per i rinnovi periodici delle	
	certificazioni il concessionario dovrà fornire la necessaria assistenza agli	
	Organi competenti.	

	Art. 9 - Modifiche e migliorie	
	L'aggiudicatario potrà, a proprie spese, provvedere all'installazione di	
	attrezzature/arredi che ritenga utili per lo svolgimento e la realizzazione	
	delle attività, senza nulla a che pretendere dall'Amministrazione	
	Comunale.	
	L'aggiudicatario potrà anche, a proprie spese, senza nulla a che pretendere	
	dall'Amministrazione Comunale, realizzare eventuali interventi sulle parti	
	edilizie, purché gli stessi siano realizzati nel rispetto delle tipologie dei	
	materiali esistenti e sottoposti al preventivo consenso scritto	
	dell'Amministrazione Comunale.	
	Anche per quanto riguarda gli eventuali interventi di valorizzazione ed	
	investimenti per la maggiore funzionalità della struttura (o per	
	miglioramenti e potenziamenti strutturali), proposti in sede di gara,	
	potranno essere consentiti con il preventivo consenso scritto	
	dell'Amministrazione Comunale.	
	Fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia e le particolari	
	condizioni pattuite nei provvedimenti che autorizzano le modifiche,	
	migliorie e trasformazioni di cui sopra, il concessionario non avrà diritto	
	ad alcun rimborso né potrà avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute	
	per modifiche o migliorie apportate alla struttura.	
	Art. 10 - Funzioni di indirizzo e controllo	
	Il concessionario s'impegna a realizzare una programmazione qualificata	
	sotto il profilo culturale, in particolare, il concessionario si impegna a	
	realizzare le attività culturali, ricreative e di spettacolo, nel rispetto delle	
	date già programmate dall'Amministrazione Comunale per eventi da	

	svolgersi dopo l'assegnazione e nel rispetto delle giornate, minimo trenta	
	(30), destinate ai cartelloni ufficiali del comune Villabate, le quali saranno	
	concordate di comune accordo tra le parti.	
	Il concessionario si impegna a consentire, in vigenza dell'affidamento, la	
	vigilanza da parte degli organi del Comune sul corretto funzionamento	
	dell'intero complesso, dando in ogni momento libero accesso ai locali,	
	impianti, attrezzature e dotazioni e fornendo tutti i chiarimenti necessari.	
	la vigilanza ed il controllo dell'Amministrazione non implicheranno in	
	alcun modo la responsabilità del Comune per il funzionamento e la	
	gestione del complesso oggetto della concessione, responsabilità che	
	ricadrà sempre ed esclusivamente sul concessionario.	
	Qualora a seguito dei suddetti controlli dovessero risultare aspetti di non	
	conformità al presente contratto, il Concessionario dovrà provvedere ad	
	eliminare tempestivamente le disfunzioni rilevate, fermo restando quanto	
	previsto in materia di inadempimenti, di revoca della concessione, nonché	
	di risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dall'Ente comunale.	
	Art. 11 - Oneri a carico del Comune	
	Sono carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri relativi all'idoneità	
	della struttura e ed alla manutenzione straordinaria.	
	Art. 12 – Subconcessione e cessione del contratto	
	E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza	
	della presente concessione, perdita della cauzione costituita ed eventuale	
	azione di rivalsa da parte dell'Amministrazione per maggior danno arrecato.	
	Art. 13 – Coperture assicurative	
	Il concessionario ha stipulato apposita polizza RCT n. _____ in data	

	_____ con compagnia _____ - Agenzia di _____	
	_____, per responsabilità civile verso terzi RCT per tutti gli utenti e	
	prestatori di lavoro a qualsiasi titolo (soci, volontari e altri collaboratori	
	dipendenti e non) di cui il concessionario si avvalga con un massimale	
	unico per la RCT non inferiore ad € 500.000,00 comprensiva dell'estensione	
	dei danni da incendio, da esplosione e da scoppio e corredata dalla garanzia di	
	“rinuncia alla rivalsa” nei confronti dell'Amministrazione.	
	La polizza sopra indicata contiene l'impegno dell'assicurazione a	
	provvedere alla formalizzazione della proposta liquidativa o della	
	contestazione della richiesta di danno, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla	
	presentazione da parte del terzo reclamante, della documentazione completa	
	per l'eventuale risarcimento.	
	Per l'intera vigenza contrattuale il concessionario è tenuto a dimostrare la	
	permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle	
	quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30	
	giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in	
	sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione	
	della permanenza delle coperture assicurative entro i termini sopra	
	individuati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai	
	sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento della	
	cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale. Resta ferma l'intera	
	responsabilità del concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per	
	danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata.	
	Agli effetti assicurativi, il concessionario, non appena venuto a conoscenza	
	dell'accaduto, è tenuto a provvedere alla denuncia del sinistro alla	

	Compagnia assicurativa con la quale ha provveduto alla sottoscrizione	
	della polizza.	
	Detta polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia alla rivalsa nei	
	confronti del Comune di Villabate. La copertura assicurativa dovrà essere	
	mantenuta per tutta la durata della concessione.	
	Eventuali variazioni da apportare alla polizza, dovranno essere	
	preventivamente concordate con il Comune di Villabate.	
	Art. 14 – Consegna e Riconsegna della struttura – divieto di modifica	
	La consegna della struttura dei locali adibiti a teatro, sala, palcoscenico, foyer,	
	locali tecnici ed igienici e i camerini, nonché tutte le strutture ed attrezzature	
	annesse al palcoscenico, e tutti gli impianti tecnologici (elettrico, antincendio,	
	acustico, etc...), sarà fatta mediante redazione di apposito verbale di	
	consistenza e consegna firmato da un rappresentante dell’Amministrazione	
	Comunale e da un rappresentante del Concessionario che fungerà anche da	
	inventario.	
	Le strutture verranno consegnate nello stato in cui versano.	
	Il concessionario si impegna a garantire le condizioni di sicurezza ai fini della	
	piena fruibilità della struttura. Per i rinnovi periodici delle certificazioni il	
	concessionario dovrà fornire la necessaria assistenza agli Organi competenti.	
	Alla scadenza del contratto, il concessionario, mediante la redazione di	
	apposito verbale di riconsegna, deve restituire l’immobile con i relativi	
	impianti, arredi ed attrezzature, che sono da intendersi di proprietà comunale,	
	nello stato in cui sono stati consegnati o acquisiti, salvo il normale	
	deperimento dovuto all’uso. Ogni eventuale danno accertato comporta per il	
	concessionario l’obbligo del risarcimento del danno. Il Responsabile del	

	procedimento non procederà allo svincolo della cauzione, in presenza di	
	pendenze risarcitorie. E' fatto divieto al concessionario, senza la preventiva	
	formale autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale, apportare o	
	consentire modifiche che comportino variazioni sostanziali del fabbricato,	
	agli impianti ed arredi in dotazione, intendendosi con ciò anche l'aggiunta di	
	parti nuove. Il Comune ha la facoltà di eseguire in qualunque momento,	
	sentito il concessionario e previo congruo preavviso, interventi di	
	ristrutturazione senza che quest'ultimo abbia nulla a che pretendere a titolo di	
	indennizzo.	
	Art. 15 – Penali e risoluzione del contratto	
	L'Amministrazione fa pervenire al concessionario, a mezzo PEC,	
	eventuali osservazioni sulle inadempienze rilevate nel corso	
	dell'esecuzione del contratto, a seguito delle verifiche svolte a norma del	
	contratto stesso.	
	Il concessionario, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire	
	giustificazioni scritte entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.	
	Qualora il concessionario non presenti nel termine stabilito le proprie	
	giustificazioni o queste siano ritenute non accettabili l'Amministrazione	
	potrà applicare una penale come specificato di seguito:	
	Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10%	
	dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione.	
	L'Amministrazione procederà a trattenere l'importo del valore	
	corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero	
	tramite escussione della cauzione prestata, in questo ultimo caso il	

	concessionario dovrà obbligatoriamente reintegrare la garanzia nei trenta	
	giorni successivi alla ricezione della comunicazione.	
	Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori	
	conseguenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far svolgere ad	
	altro soggetto, in danno del concessionario, il servizio non espletato o	
	espletato in forma parziale o difforme da quanto richiesto.	
	La Risoluzione si applicherà qualora sia accertato un grave inadempimento	
	alle obbligazioni contrattuali, da parte del concessionario, tale da	
	comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, pertanto	
	l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.	
	1456 del codice civile:	
	- nei casi di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023;	
	- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al	
	presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero	
	con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
	operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via	
	non esclusiva alla presente commessa pubblica;	
	- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;	
	- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dello	
	ammontare netto contrattuale.	
	In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del	
	presente articolo: resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 122 del	
	D.Lgs. n. 36/2023;	
	- l'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della	
	cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni per provvedere	

	ad un nuovo affidamento.	
	Nessun indennizzo è dovuto al concessionario se inadempiente.	
	L'esecuzione in danno non esime il concessionario dalla responsabilità	
	civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti	
	che hanno motivato la risoluzione.	
	Art. 16 - Foro di competenza e ricorsi	
	Per tutte le controversie dipendenti dalla presente concessione è competente il	
	Foro di Palermo. Resta esclusa la competenza arbitrale.	
	Art. 17 - Spese	
	Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti	
	all'affidamento del contratto di concessione in oggetto.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	PER L'ENTE	PER IL CONCESSIONARIO
	_____	_____
	A norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di comune	
	accordo, dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute nel	
	presente atto, con particolare riguardo agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,	
	9,10,11,12,13, 14, 15, 16 e 17.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	PER L'ENTE	PER IL CONCESSIONARIO
	_____	_____